

COMUNE DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE
DEI CONSIGLIERI STRANIERI
AGGIUNTI

Allegato alla deliberazione consiliare n. 9 del 13/01/2010

ART. 1

ISTITUZIONE E FUNZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dello Statuto del Comune di Senigallia sono eleggibili Consiglieri Stranieri Aggiunti gli stranieri extracomunitari maggiorenni alla data della consultazione elettorale che:
 - siano residenti da almeno tre anni consecutivi nel territorio comunale alla data del 31 dicembre precedente a quello delle elezioni;
 - non abbiano riportato durante l'intero soggiorno sul territorio nazionale condanne penali.
2. Detta elezione avviene in ragione di un consigliere sino al numero di 2.000 cittadini extracomunitari residenti e di altri consiglieri in proporzione di uno ogni altri 2.000 cittadini extracomunitari residenti, secondo il seguente schema:
 - cittadini extracomunitari residenti da n°1 a n° 2.000 n° 1 Consigliere
 - cittadini extracomunitari residenti da n° 2.001 a n° 4.000 n°2 Consiglieri
 - cittadini extracomunitari residenti da n° 4.001 a n° 6.000 n°3 Consiglierie così di seguito.
3. I Consiglieri Stranieri Aggiunti intervengono nel merito di tutte le questioni discusse in Consiglio Comunale con pari dignità degli altri componenti, ma non hanno diritto di voto. E' a loro riconosciuto il previsto gettone di presenza.
4. I Consiglieri Stranieri Aggiunti costituiscono un unico gruppo consiliare rappresentato in tutte le Commissioni Consiliari Permanenti con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nelle riunioni delle citate Commissioni il Consigliere Straniero Aggiunto ha diritto di parola ma non di voto e beneficia del gettone di presenza previsto per il Consigliere Comunale.

ART. 2

ELETTORATO ATTIVO

1. I Consiglieri Stranieri Aggiunti sono eletti direttamente dai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale e regolarmente iscritti in questa anagrafe della popolazione residente al 30° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni e non debbono appartenere ai paesi della comunità europea.

ART. 3

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate dalle ore 8,00 del 30° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni.
2. La candidatura alla carica di Consigliere Straniero Aggiunto deve essere presentata da un numero di elettori, cittadini extracomunitari residenti in Senigallia, non inferiore a 50 (cinquanta) e non superiore a 70 (settanta). La candidatura deve essere individuale.
3. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura su apposito modulo fornito dal Comune.
4. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte esclusivamente su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza dei sottoscrittori che devono essere cittadini stranieri residenti. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate presso l'ufficio comunale incaricato. I candidati non possono firmare la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può controfirmare per un solo candidato.
5. Le candidature vanno presentate, con le modalità di cui al comma 1, al Segretario Generale del Comune o ad altro soggetto delegato, che, in presenza di più candidature, assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante apposito sorteggio. Sulle schede di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Straniero Aggiunto sono riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio.
6. La carica di Consigliere Straniero Aggiunto è incompatibile con lo stato di cittadino italiano, pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica dalla carica.

ART. 4

DURATA IN CARICA

1. Il Consigliere Straniero Aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. In caso di dimissioni, decadenza o decesso, subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti.
2. In caso di mancanza di candidati che possono subentrare validamente non si procederà a nuova elezione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 5

ISTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

1. Per l'elezione dei Consiglieri Stranieri Aggiunti vengono istituiti appositi seggi elettorali in numero di 1 (uno) per ogni 1.500 cittadini stranieri residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di 4 (quattro) scrutatori e di un segretario per il funzionamento di ciascun seggio. Il Presidente del seggio sarà scelto tra coloro che possono essere designati quali presidenti di seggio nelle elezioni. Gli scrutatori dovranno avere i requisiti

previsti per svolgere analoga funzione nelle elezioni amministrative. Due scrutatori potranno essere scelti tra gli aventi diritto al voto per l'elezione del Consigliere Straniero Aggiunto.

3. Sarà garantita la vigilanza del seggio a cura del Servizio di Polizia Municipale.
4. Ai componenti del seggio spetta un'indennità pari a quella prevista per le elezioni comunali.

ART. 6

FORME DI PUBBLICIZZAZIONE E ATTIVITA' PREPARATORIA

1. Il Comune, in collaborazione con le associazioni degli stranieri, si impegna con idonee misure ed azioni a far conoscere ai cittadini stranieri date e modalità della consultazione elettorale ed a promuovere la massima partecipazione degli aventi diritto favorendo la presentazione di candidature di ambo i sessi.
2. Dell'elezione dei Consiglieri Stranieri Aggiunti verrà data notizia sul sito Internet istituzionale e mediante pubblico manifesto plurilingue, da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
3. Tutti i maggiorenni iscritti nell'anagrafe comunale, cittadini di paesi non facenti parte della comunità europea, riceveranno, al loro domicilio, il certificato elettorale ove sono indicati la data e l'orario della votazione nonché l'ubicazione dei seggi elettorali.

ART. 7

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

1. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità orarie di quelle delle elezioni amministrative.
2. L'elettore dovrà esibire al seggio sia il documento elettorale individuale, sia un documento di riconoscimento valido.
3. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso ovvero l'attestazione di conoscenza personale e diretta da parte di uno dei componenti il seggio elettorale. Chi non esibisce il documento di riconoscimento, senza essere conosciuto da almeno un componente la commissione, e il documento elettorale individuale, non potrà accedere alle operazioni di voto.
4. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione di una croce sul nome di uno dei candidati prestampati sulla scheda.
5. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto pena l'annullamento della scheda.
6. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati in base ai voti ricevuti. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

ART. 8

COMUNICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente del seggio n. 1, coadiuvato dal suo segretario, convoca e presiede l'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, che procederà al computo complessivo dei voti ed alla proclamazione degli eletti all'incarico di Consiglieri Stranieri Aggiunti.
2. I nominativi dei Consiglieri eletti verranno comunicati al Sindaco e nel contempo tutta la documentazione inerente la consultazione elettorale sarà depositata presso la segreteria comunale.
3. Agli eletti, analogamente a quanto avviene per gli altri Consiglieri, il Sindaco invierà la comunicazione ufficiale dell'avvenuta elezione e l'invito a partecipare alla prima riunione del rinnovato Consiglio.
4. Eventuali ricorsi andranno indirizzati al Sindaco, nella sua funzione di Ufficiale di Governo, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio.
5. Successivamente il Presidente del Consiglio invierà tutte le comunicazioni riguardanti i lavori del predetto organismo, mentre per quelle delle Commissioni Consiliari permanenti provvederanno i presidenti delle stesse.

ART. 9

NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento, se e in quanto applicabili, alle norme che regolano le elezioni del Consiglio Comunale.